

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3576

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, LONGONI, DOSI, STORCHI, TITOMANLIO VITTORIA, GASPARI, MERENDA

Annunziata il 21 febbraio 1958

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della presente legislatura e specialmente nell'ultimo anno, varie e fondamentali leggi sono state emanate a favore dell'artigianato, secondo una chiara ed organica visione delle necessità di questa benemerita categoria.

In particolare, la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato, ha dato, e più ancora darà, un valido contributo al definitivo assetto di questa più che notevole massa di imprenditori artigiani, sul piano morale, sociale ed economico, soprattutto nel senso di definire la figura dell'artigiano, in attesa di delimitarla, fissando in modo inequivocabile i requisiti che concorrono a stabilire chi sia artigiano e chi no.

È una vera e propria disciplina che si profila, una regolamentazione che trova la sua base ed il suo inizio nella legge citata e questa dovrà, prima o poi, per esigenze interne e per necessario allineamento con la legislazione di altri Paesi, essere perfezionata e completata con altri istituti di cui da tempo si avverte la inderogabilità, come ad esempio la patente di mestiere.

Tuttavia, prima che si giunga a questo attraverso la necessaria maturazione di fatti e di circostanze, ma sempre nell'intendimento di portare un contributo al già fatto, si ritiene che per qualche categoria possano essere anticipati gli auspicati provvedimenti e ci riferiamo alla categoria dei barbieri, parruc-

chieri per signora ed affini la cui attività si svolge in prevalenza in esercizi aperti sulla pubblica strada e che pertanto presentano indiscutibili affinità con gli esercizi commerciali al minuto con cui hanno in comune i medesimi presupposti che portarono a suo tempo alla vigente precisa e rigida disciplina basata sulle necessità di stabilire una distanza determinata fra esercizi simili e fissare il numero di essi in base alla densità della popolazione di ciascun centro abitato.

In tal modo, e cioè con le disposizioni della proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, le norme della legge sulla disciplina giuridica dell'artigianato verrebbero, in attesa di meglio, integrate con altre di natura specifica, destinate alla difesa di un mestiere che vanta antichissime e nobili tradizioni e che, in conformità di quanto venne affermato alla Camera in sede di bilancio dell'industria nella seduta del 25 ottobre 1957, sarebbe il primo ad usufruire di norme a sua difesa, in quanto particolarmente esposto alla più diffusa e sleale concorrenza da parte di poco scrupolosi esercenti o da estranei al mestiere, o addirittura da esercizi impiantati presso privati e pubblici enti, con le facilitazioni intuitive connesse.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione consta di pochi articoli e non abbisogna di particolare illustrazione.

La proposta intende, lasciando alle Commissioni presiedute dai sindaci dei singoli comuni di regolare la materia, offrire ad una categoria di artigiani che versa in condizioni di vivissimo disagio, la possibilità di una difesa contro la indiscriminata apertura di nuovi esercizi, senza impedire agli autentici artigiani del ramo di iniziare legittimamente l'attività prescelta, nel quadro di semplici

disposizioni già in atto per gli esercizi commerciali con cui è già stata rilevata l'evidente analogia.

Poiché, fra l'altro, la proposta di legge contempla, rafforzandole, anche norme preesistenti, di natura igienico-sanitaria e non comporta alcun onere a carico dello Stato, abbiamo fiducia che essa incontrerà l'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni hanno facoltà di disciplinare con apposite norme l'attività di barbiere, parrucchiere per signora e le altre attività consimili anche sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Le norme riguardano altresì le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente.

ART. 2.

Le norme di cui al precedente articolo devono prevedere apposita licenza valevole solo per il titolare della stessa e per i locali in essa indicati. Tale licenza non è cedibile né trasferibile e il suo rilascio è subordinato:

1°) al possesso da parte del richiedente del certificato di iscrizione all'Albo degli artigiani istituito con legge 25 luglio 1956, n. 860.

2°) alla distanza minima, fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti non inferiore a metri 500;

3°) alla densità numerica della popolazione della zona entro un dato raggio in base ad un rapporto da stabilire in ciascun comune;

4°) all'accertamento dei requisiti igienici, conformi alle disposizioni vigenti in ciascun comune, dei locali destinati allo svolgimento delle attività;

5°) al rinnovo triennale della licenza

ART. 3.

Il sindaco rilascia la licenza, dietro domanda in carta legale dell'interessato, in base alla decisione di una Commissione composta:

1°) del sindaco del comune o di un suo rappresentante;

2°) di almeno un artigiano del ramo, nominato quale rappresentante da ciascuna delle rispettive Organizzazioni artigiane locali di categoria, di altri due artigiani designati rispettivamente, dal prefetto e dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché, eventualmente, di un altro artigiano di nomina prefettizia qualora si dovesse raggiungere il necessario numero dispari dei membri. Gli artigiani prescelti devono appartenere alla categoria che rappresentano.

ART. 4.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro un mese dalla notifica, alla Commissione provinciale per l'artigianato che deve pronunciarsi entro 80 giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 5.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento comunale già esercitano i servizi professionali di cui all'articolo 1, sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano la licenza prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizioni di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 6.

A coloro che dopo 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento comunale saranno, in qualunque tempo, trovati privi della licenza prevista dalla presente legge, saranno comminate le sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.